



*Arma dei Carabinieri*



**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA**  
**L'ARMA DEI CARABINIERI**  
**E**  
**SNAM S.P.A.**

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito anche "l'ARMA", nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, e SNAM S.P.A., di seguito anche "SNAM", con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7, San Donato Milanese (Milano), partita IVA 13271390158, di seguito denominate congiuntamente "LE PARTI",

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, definiti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", e in particolare gli art. 156 e 158, ai sensi dei quali l'ARMA all'estero partecipa alle operazioni militari per realizzare le condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree d'intervento;

VISTO l'art. 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", ai sensi del quale, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e segnatamente gli articoli 2 e 7, recanti le attribuzioni dell’ARMA nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell’Interno, recante “*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*”, che, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

CONSIDERATO che SNAM:

- è una società quotata sul MTA – Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., attiva nel settore del trasporto, dispacciamento, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale in Italia e, tramite società controllate e collegate, in altri Stati europei, ed è dotata di esperienza e *know-how* distintivi nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione di grandi opere; SNAM è inoltre attiva nei settori della mobilità sostenibile ed efficienza energetica e promuove tecnologie innovative per aumentare l’uso di biometano, del gas rinnovabile e dell’idrogeno;
- ai sensi dell’art. 2.1 del proprio statuto, effettua “*... attività d’impresa con la finalità di favorire la transizione energetica verso forme di utilizzo delle risorse e delle fonti di energia compatibili con la tutela dell’ambiente e la progressiva decarbonizzazione*”;
- è presente, attraverso consociate internazionali, in Albania, Austria, Cina, Francia, Grecia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito, con oltre 3.000 dipendenti, svolgendo attività di trasporto, dispacciamento, distribuzione, rigassificazione, liquefazione, lavorazione e stoccaggio dei gas;

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza, l’integrità e la continuità operativa delle infrastrutture di SNAM, dei relativi processi e del personale preposto al loro sviluppo;

CONSIDERATO che SNAM promuove un dialogo costante con le Istituzioni e con le espressioni organizzate della società civile in tutti i luoghi in cui opera, ispirando i rapporti con tali soggetti ai principi di trasparenza, correttezza e leale collaborazione, in linea con i contenuti del proprio “*Codice Etico*”;

CONSIDERATO l'interesse di SNAM ad avviare attività addestrative per il proprio personale adibito ad attività di protezione del patrimonio aziendale e sicurezza delle infrastrutture;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Parti di strutturare una collaborazione volta alla promozione di sinergie in ambito informativo e formativo;

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE

## PROTOCOLLO D'INTESA

### Art. 1

#### *Ambiti di collaborazione*

1. L'ARMA e SNAM, nell'esercizio dei rispettivi compiti e funzioni, collaborano nel comune obiettivo volto a rafforzare le conoscenze nell'ambito della *security* aziendale.
2. Nel quadro delle finalità di cui al precedente paragrafo, LE PARTI:
  - svolgono reciprocamente attività informative e addestrative del rispettivo personale, volte ad approfondire:
    - la protezione del patrimonio aziendale e la tutela del personale, anche in Paesi esteri ove insistono siti strategici (inclusi quelli ad alto rischio di minacce antropiche e alle infrastrutture);
    - la cooperazione in materia di tutela dell'ambiente anche attraverso il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica;
    - gli scenari globali nel mondo dell'energia, la sicurezza energetica e la protezione delle infrastrutture critiche;
  - organizzano eventi per la condivisione di esperienze e *best practices*, con particolare riferimento alle tematiche ambientali, con il contributo dei Reparti speciali.

Art. 2

*Modalità esecutive*

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
  - l'ARMA interesserà, per le attività formative, esercitative e di condivisione delle esperienze:
    - la 2<sup>a</sup> Brigata Mobile, che curerà, in particolare, gli aspetti addestrativi connessi con situazioni di pericolo in aree non permissive;
    - i Reparti delle Organizzazioni speciale e forestale, con particolare riferimento al Comando Carabinieri per Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica, per le valutazioni previsionali sulla sicurezza dell'ambiente;
  - SNAM si impegna a:
    - sostenere logisticamente le attività a favore del proprio personale;
    - individuare propri esperti per tenere interventi rivolti agli Ufficiali e i Marescialli che frequenteranno i corsi formativi dell'ARMA sugli argomenti indicati nell'articolo 1, paragrafo 2, del presente Protocollo d'intesa;
    - ristorare eventuali costi che l'ARMA dovesse sostenere per lo svolgimento delle attività individuate dal presente Protocollo d'intesa, nei limiti e subordinatamente a quanto sarà concordato preventivamente con SNAM in separati e specifici accordi scritti. Il ristoro avverrà mediante il ricorso a permute, i cui contenuti saranno definiti nei suddetti accordi dedicati.
2. Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri aggiuntivi per l'ARMA.
3. Le modalità di attuazione dello scambio informativo concernente i siti strategici saranno definiti nell'ambito di accordi operativi discendenti.
4. LE PARTI si danno atto che il presente Protocollo d'intesa disciplina le linee guida dell'attività di cooperazione, restando inteso che eventuali effetti vincolanti per LE PARTI con riferimento alle singole iniziative sorgeranno solo con la sottoscrizione di specifici accordi che potranno essere oggetto di successiva negoziazione nel rispetto delle reciproche procedure interne.

Art. 3

*Sicurezza delle informazioni e riservatezza*

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”.

2. LE PARTI riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo.

3. LE PARTI si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo d'intesa, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), pertanto si obbligano ad eseguire i soli trattamenti di dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e mai in difformità al Protocollo d'intesa sottoscritto tra LE PARTI.

#### Art. 4

##### *Attività di comunicazione*

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo d'intesa, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata per iscritto tra LE PARTI.
2. In deroga al precedente paragrafo, ciascuna Parte potrà, per quanto di competenza, liberamente svolgere, anche in assenza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte, le attività di comunicazione, diffusione o promozione di notizie relative al presente Protocollo d'intesa esclusivamente:
  - all'interno delle rispettive organizzazioni delle Parti;
  - all'interno di società del Gruppo SNAM;
  - a Istituzioni, Autorità, Forze Armate, Forze di Polizia.

Art. 5

*Impegni etici e anti-corruzione*

1. LE PARTI si danno reciprocamente atto di aver implementato procedure e sistemi di controllo interni volti a prevenire la commissione dei reati previsti dalle normative anti-corruzione nazionali e internazionali a esse applicabili, tra cui le disposizioni in materia contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. LE PARTI si impegnano ad osservare, in tutte le attività prodromiche ed esecutive del presente Protocollo d'intesa, le rispettive procedure e presidi di cui al precedente comma e ad agire in conformità alla normativa anti-corruzione.
3. La violazione della normativa anti-corruzione, in relazione alla stipula o esecuzione del presente Protocollo d'intesa, ne costituirà grave inadempimento e darà diritto alla Parte non in violazione di risolvere immediatamente il Protocollo d'intesa e/o le iniziative che dovessero essere in corso.

Art. 6

*Sicurezza sul lavoro*

1. Le Parti si impegnano a promuovere azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 7

*Comunicazione e uso dei marchi*

1. LE PARTI:
  - si impegnano a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente Protocollo d'Intesa;
  - si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte;
  - si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di misure ritenute opportune ai fini sopra descritti;
  - si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione nonché tutti gli

applicativi di comunicazione saranno preventivamente concordati per iscritto.

2. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e LE PARTI non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

#### Art. 8

##### *Comunicazioni*

1. Tutte le comunicazioni e le notifiche richieste in relazione al presente Protocollo d'Intesa saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente o inviate a mezzo posta, pec o e-mail, ai seguenti indirizzi.
2. LE PARTI individuano quali referenti del presente Protocollo d'intesa:
  - per l'Arma, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale, viale Romania 45, Roma.  
Att.: Col. t.ISSMI Pierluigi Solazzo.  
e-mail: cgopzcs@carabinieri.it.  
PEC: crm23658@pec.carabinieri.it.
  - per Snam, il SVP Global Security & Cyber Defence, Piazza Santa Barbara, 7, 20097 San Donato Milanese (MI).  
Att.: Dott. Andrea Chittaro.  
e-mail: segreteria.security@snam.it.  
PEC: security@pec.snam.it.

#### Art. 9

##### *Durata, integrazioni e modifiche*

1. Il presente Protocollo d'intesa, sottoscritto con firma digitale, è regolato dalla legge italiana e ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni. Può essere rinnovato per periodi di pari durata previo accordo scritto delle Parti.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. Se non

diversamente concordato in buona fede tra LE PARTI, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle Parti nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che LE PARTI definiranno in buona fede.

3. LE PARTI si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Protocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, LE PARTI convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

*(Gen. C.A. Teo Luzi)*

---

LUZI TEO  
ARMA DEI  
CARABINIERI  
18.09.2021  
09:48:49 UTC

L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
DI SNAM S.P.A.

*(Dott. Marco Alvera)*

---

Firmato digitalmente da  
**MARCO ALVERA'**

CN = MARCO ALVERA'  
O = SNAM S.P.A.  
C = IT





*Arma dei Carabinieri*

